

## PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

### Deliberazione di Comitato Esecutivo

n. 177 del 20/10/2015

**Oggetto:** Regolamento, Protocollo Operativo per la gestione del cinghiale e Disciplinari per i selecontrollori nel territorio di competenza dei Colli Euganei. Ricognizione e aggiornamento degli atti.

Seduta del 20/10/2015, ore 13.18, presso sede Ca' Mori - Rana Ca' Mori 8 – Este

Presidente	Luca	CALLEGARO	presente
Componenti	Riccardo	MASIN	presente
	Massimo	MOMOLO	presente
	Lucio	TREVISAN	presente
	Moreno	VALDISOLO	presente

Svolge le funzioni di Segretario Massimo Momolo - componente del C.E.

### IL COMITATO ESECUTIVO

**Visto** l'art. 22, comma 6, lettera c) del Piano ambientale del Parco prevede la gestione della fauna selvatica secondo quanto disposto dall'art. 22 della Legge quadro sulle Aree Protette (L. 394/1991);

**Richiamato** il principio espresso dalla legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 (art. 11, comma 4 e art. 22, comma 6 e sue successive modifiche) che prevede che “nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali *l'attività venatoria è vietata*, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. *Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco* o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate”;

**Richiamate**, altresì le linee guida per il controllo degli ungulati nelle aree protette di Federparchi del 15-16 aprile 1999;

**Dato atto** che i cinghiali, anche se catturati nei chiusini, debbono essere considerati alla stregua di “fauna selvatica”, così come stabilito nella nota del 05.09.2008 dell'ASL 17 richiamando il Regolamento CE 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

**Richiamati** i contenuti espressi nel report finale dell'ISPRA (ex INFS), alla conclusione del lavoro triennale di monitoraggio e censimento della popolazione di “*suf scrofa*”;

**Richiamati** i seguenti provvedimenti dell'Ente Parco:

- la Delibera di Consiglio n. 13 del 29.11.2010 avente per oggetto “Approvazione Nuove Linee Strategiche, Regolamento e Protocollo Operativo per la gestione del cinghiale mediante nuove tecniche di prelievo nel territorio di competenza dei Colli Euganei”;



- la Delibera di Consiglio n. 11 del 16 luglio 2012 avente per oggetto “Approvazione modifiche del Protocollo Operativo per la gestione del cinghiale nel territorio di competenza dei Colli Euganei”; con cui si introduceva la figura del selecontrollore e del proprietario del fondo gestore del chiusino, e individuava la modalità (cessione di un quinto degli animali catturati) con cui veniva “ristorato” per la sua attività;
- la Delibera di Consiglio n. 16 del 28 settembre 2012 avente per oggetto “Approvazione modifiche del Protocollo Operativo per la gestione del cinghiale nel territorio di competenza dei Colli Euganei” con cui si modificavano le modalità riguardanti la procedura per riconoscere ai gestori del chiusino, una determinata quantità di carne a titolo di ristoro per l’attività di gestione dei chiusini stessi e per riconoscere ai selecontrollori la possibilità di acquistare i capi abbattuti ai fini del controllo del cinghiale nel territorio di competenza dell’Ente Parco;
- la Delibera di Consiglio n. 3 del 08/04/2013 avente ad oggetto “Modifica del Regolamento e del protocollo operativo per la gestione del cinghiale nel territorio di competenza dei Colli Euganei.

**Richiamata** la Delibera di Consiglio n. 8 del 26/11/2014 ad oggetto “Regolamento e del protocollo operativo per la gestione del cinghiale nel territorio di competenza dei Colli Euganei.”

**Richiamata** la DCE n. 70 del 12/06/2012 con la quale sono state approvate le linee gestionali per la gestione dei chiusini da parte degli agricoltori e di selecontrollori abilitati per il controllo della popolazione dei cinghiali,

**Richiamata** la DCE n. 136 del 20/12/2012 con la quale è stato determinato il costo/Kg di carne per catture da parte del selecontrollore all’interno del progetto di gestione del cinghiale nel territorio di competenza dei Colli Euganei;

**Richiamati** i decreti n. 115 del 21/05/2012 di approvazione della graduatoria dei selecontrollori per l’abilitazione e il decreto n. 181 del 10/10/2012 con i quali sono stati abilitati i selecontrollori;


**Richiamata** la DCE n. 142 del 25/08/2015 e le motivazione in essa espresse e che qui si intendono integralmente riportate, con la quale sono stati aggiornati i tesserini dei selecontrollori abilitati;

**Richiamata** la DCE n. 150 del 01/09/2015 ad oggetto “Gestione del cinghiale nel territorio di competenza dell’Ente Parco. Istituzione del Registro del personale abilitato ed individuazione dei referenti delle squadre di selecontrollori abilitati per le operazioni disciplinate dal Regolamento, dal Protocollo operativo e dalle Linee guida”;

**Vista** la DCE n. 151 del 01/09/2015 con la quale ol’Ente ha preso atto della determinazione dirigenziale della Provincia di Padova con cui è stato stabilito il distacco di due agenti della Polizia Provinciale di Padova presso il Parco Regionale dei Colli Euganei;

**Richiamata** la DCE n. 154 del 16.09.2015 ad oggetto “Controllo della popolazione dei cinghiali del Parco Colli Euganei. Modifica disposizioni operative”

**Considerato** che nella deliberazione sopra richiamata sono state introdotte delle modifiche operative all’attività dei selecontrollori, ed in particolare è stato previsto quanto segue:



- a) l'assegnazione dei capi abbattuti da appostamento ai rispettivi selecontrollori che ne facciano richiesta, senza il pagamento di un corrispettivo al Parco (come finora previsto dal paragrafo g) dell'art. III/A del Protocollo Operativo) come ristoro dell'attività di volontariato che svolgono e che siano destinati al solo consumo personale;
- b) l'assegnazione di 1 capo di cinghiale ogni 5 catturati al proprietario del fondo in cui si trova il chiusino che ne faccia richiesta, anche nel caso in cui non lo gestisca direttamente (come finora previsto dall'Art. 4 delle Linee guida per la gestione dei chiusini) come ristoro dei disagi comunque arrecati dal transito dei mezzi e dalle operazioni effettuate dal personale autorizzato, e 1 capo ogni 5 abbattuti ai selecontrollori che effettuano gli abbattimenti nei chiusini, che ne facciano richiesta;
- c) nei casi a) e b), ai selecontrollori e ai proprietari del fondo potranno essere assegnati al massimo 5 capi all'anno, per garantire il consumo personale;

**Considerato** che con provvedimento n. 154/2015, introducendo delle modifiche sostanziali all'art. III A del Protocollo operativo, di fatto facevano decadere il provvedimento n. 136/2012;

**Verificato** che con lo stesso provvedimento (n. 154/2015) non sono state enucleate le problematiche derivanti dal fatto che per le catture effettuate per un singolo chiusino si potrebbero contemporaneamente assegnare capi sia al selecontrollore, sia al gestore del chiusino, sia al proprietario;

**Ritenuto** con il presente provvedimento si dispongono priorità e tipologie dei capi che saranno assegnati secondo lo schema che segue:

- 1) Per ogni cattura sarà possibile il prelievo di un solo capo, ad eccezione dei capi "striati".
- 2) Il numero massimo di capi spettanti a ciascun selecontrollore sarà di n. 5 capi laddove siano garantite almeno trimestralmente 5 uscite dall'inizio delle attività;
- 3) La tipologia di capi che saranno assegnabili si distingue a seconda che gli stessi siano abbattuti con l'attività di selecontrollo da postazioni fisse o in chiusino.
  - a) Nel caso in cui gli abbattimenti siano effettuati nell'ambito dell'attività di selecontrollo ai selecontrollori spettano, rispettivamente nell'anno max n. 2 capi di adulti (1 maschio e 1 femmina) e n. 3 capi "rossi";
  - b) Nel caso in cui gli abbattimenti siano effettuati in chiusino saranno assegnabili 1 adulto, 2 "rossi" e 2 "striati"
- 4) La priorità di assegnazione dei capi, tra le diverse figure (proprietari, selecontrollori, gestori dei chiusini) qualora i soggetti ne facciano richiesta saranno assegnati secondo le seguenti priorità:
  - a) Proprietario del fondo;
  - b) Selecontrollore che ha abbattuto il capo;
  - c) Gestore del chiusino, qualora la sua figura sia anteriore rispetto alle precedenti;

**Considerato** che la procedura sanitaria per l'assegnazione del capo potrebbe prevedere una spesa indicativa di euro 1,50 a capo per il "bollo", necessario a garanzia del consumatore finale e che per lo stesso si farà carico l'Ente che assumerà apposito impegno di spesa al capitolo 286 del Bilancio di Previsione con decreto del dirigente dell'U.C. Agricolo Forestale a tal scopo incaricato con il presente provvedimento;

**Considerato**, altresì che sono in corso di valutazione eventuali nuove procedure per le operazioni di conferimento dei capi abbattuti ad apposito centro di lavorazione delle carni da selvaggina al fine di ottimizzare le procedure e rendere più trasparente la filiera della "gestione del cinghiale" all'interno dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei e che pertanto sarà



possibile in un successivo momento disciplinare e disporre con appositi atti ulteriori aggiornamenti, volti sempre e comunque a razionalizzare ed ottimizzare le operazioni di contenimento della faunaselvatica;

**Ritenuto** opportuno, al fine di dare una organica disciplina della materia che dall'inizio delle attività avviate fin dal 2003 si è andata arricchendo sotto il profilo amministrativo e normativo prevedendo, oltre al Regolamento, un Protocollo Operativo delle Linee Guida e due Disciplinari di riportare all'attenzione del Consiglio l'intero pacchetto prevedendo in capo al Consiglio il solo Regolamento e rimettendo al legittimo operato del Comitato Esecutivo la parte del Protocollo Operativo, dei disciplinari e delle linee guida, laddove non siano una mera descrizione ed elencazione di operazioni tecniche e pratiche;

**Considerato** il significativo apporto dell'intervento dei due agenti della polizia provinciale all'attività di gestione delle squadre dei selecontrollori e ritenuto che proprio dalla loro professionalità può derivare una ulteriore evoluzione sul fronte dell'individuazione di nuovi "caposquadra" da coordinare in modo semiautonoma, rinviando ad un successivo provvedimento la loro specifica e formale individuazione a seguito della loro riconosciuta idoneità a svolgere tale ruolo;

**Acquisiti** i pareri di cui all'art. 53, comma 3, del Regolamento dell'Ente;

**Con voti unanimi espressi nei modi di legge;**


#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare le premesse sopra riportate e che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) Di disporre le seguenti priorità e tipologie dei capi che saranno assegnati secondo lo schema:
  - 1) Per ogni cattura sarà possibile il prelievo di un solo capo, ad eccezione dei capi "striati".
  - 2) Il numero massimo di capi spettanti a ciascun selecontrollore sarà di n. 5 capi laddove siano garantite almeno trimestralmente 5 uscite dall'inizio delle attività;
  - 3) La tipologia di capi che saranno assegnabili si distingue a seconda che gli stessi siano abbattuti con l'attività di selecontrollo da postazioni fisse o in chiusino.
  - c) Nel caso in cui gli abbattimenti siano effettuati nell'ambito dell'attività di selecontrollo ai selecontrollori spettano, rispettivamente nell'anno max n. 2 capi di adulti (1 maschio e 1 femmina) e n. 3 capi "rossi";
  - d) Nel caso in cui gli abbattimenti siano effettuati in chiusino saranno assegnabili 1 adulto, 2 "rossi" e 2 "striati"
  - 4) La priorità di assegnazione dei capi, tra le diverse figure (proprietari, selecontrollori, gestori dei chiusini) qualora i soggetti ne facciano richiesta saranno assegnati secondo le seguenti priorità:
    - d) Proprietario del fondo;
    - e) Selecontrollore che ha abbattuto il capo;
    - f) Gestore del chiusino, qualora la sua figura sia anteriore rispetto alle precedenti;
- 3) Di incaricare il dirigente dell'U.C. Agricolo Forestale, dott. Michele Gallo di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per far fronte alla spesa dovuta per il "bollo" del valore stimato di euro 1,50 a capo per assolvere agli obblighi sanitari disciplinati dalla competente USL;
- 4) Di rinviare al Consiglio il complesso di norme e disciplinari prevedendo un riordino dell'intera disciplina in termini di competenze, al fine di garantire in capo al Consiglio il solo



Regolamento e rimettendo all'operato del Comitato Esecutivo la parte del Protocollo Operativo, dei disciplinari e delle linee guida, laddove non siano una mera descrizione ed elencazione di operazioni tecniche e pratiche;

- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo di cui all'art. 3 della L.R. 53/1993..

IL SEGRETARIO  
Massimo Momolo  


IL PRESIDENTE  
Luca Callegaro  